

Una spinosa questione sociale: l'abuso sui minori

mente previsti dalla norma penale sanzionatrice e non per condotte simili non comprese nella stessa.

Si rileva che il succitato articolo mantiene una distinzione tra le nozioni di schiavitù e di servitù, ma che ciò, dal punto di vista pratico, non ha grande rilievo perché entrambi i comportamenti sono puniti in modo identico. Mentre per quanto riguarda la definizione di schiavitù in senso stretto, si prevede che sia punito chi - avvalendosi di una qualsiasi condotta - esercita poteri corrispondenti al diritto di proprietà, per la definizione di riduzione in servitù vengono prese in considerazione tutta una serie di attività - ora previste dalla norma - volte a ridurre o a mantenere una persona in uno stato di soggezione continuativa costringendola a tutta una serie di presta-

taggio di sfruttatori, ovvero la situazione in cui uno dei componenti della famiglia ceda verso corrispettivo una donna ad un terzo dopo averla portata all'esaurimento. Si tratta di situazioni che avevano già impegnato la magistratura e che ora trovano una puntuale definizione nella nuova formulazione della norma.

Rientrano nella fattispecie normativa anche quei comportamenti di datori di lavoro - che spesso troviamo riportati nelle cronache dei giornali -, che mantengono in condizioni di assoggettamento dipendenti clandestini, tenendoli rinchiusi nel luogo di lavoro e costringendoli a pagare con il loro lavoro una sorta di debito per l'ingresso in Italia ed un alloggio (tipici gli esempi dei laboratori clandestini).

Per queste tipologie di reato la

investimento proprio per facilitare la repressione di questi reati.

Si precisa infine che le modifiche apportate all'art. 600 e seguenti dal codice penale, avranno una ricaduta rilevante nel trattamento e nella tutela dei cosiddetti minori non accompagnati, spesso vittime di svariate forme di sfruttamento.

2.6 La rilevazione degli abusi

Nell'epoca attuale, l'attenzione per i problemi del disagio infantile è molto cresciuta di livello. Gli episodi di disagio e di abuso infantile sono ancora troppi ma la coscienza sociale ha sviluppato, e introiettato stabilmente, un senso di disgusto e di condanna nei loro confronti. Nonostante la derivazione etimologica del termine pedofilia esprima l'amore per i bambini, il significato della parola si è ristretto al campo dell'attrazione erotica e delle molestie nei confronti dei minori. È a questo proposito che alcuni autori parlano di pedotropia, ossia "volgersi ai bambini".

Purtroppo, anche a fronte della denuncia e delle misure adottate dalle varie istituzioni e dalla società civile esiste, anche in Italia, un movimento di contro cultura pedofila che rivendica il diritto alla espressione della sessualità dei pedofili e il valore positivo della sessualità infantile in tutte le sue forme, denunciando l'ostracismo e la demonizzazione che riguardano questi ambiti. Tuttavia, da un punto di vista sociologico, si può rilevare che la sanzione dell'abuso sessuale infantile è da due o tre decenni così totale e incondizionata che ogni distacco, anche cauto, dalla decisa condanna di tutto ciò che, anche lateralmente, ricade nel concetto, è visto come immorale. Questo è eticamente e socialmente un bene poiché non lascia spazio per abusi travestiti da ambiguità accettabili e rispettabili e non c'è alcuno spazio di manovra e di giustificazione per chi attenda alla salute psicologica del bambino.

Assicurare lo stato di benessere al minore è un dovere che si ritrova nell'articolo 24 della Carta Internazionale dei Diritti dell'Infanzia che definisce il diritto del fanciullo al "godimento dei più alti livelli raggiungibili di salute fisica e mentale e la fruizione di cure mediche riabilitative". La prevenzione non si compone soltanto della capacità di individuare forme di abuso psicologico ma anche dalla capacità di ascolto dei bisogni di bambini. Un bambino "sta bene" se vive in contesti armonici, rassicuranti, stimolanti e genuini.

La prevenzione del disagio infantile non può essere demandata soltanto alla famiglia, o soltanto alla scuola o allo Stato. Chi lavora per difendere il benessere psicologico dei bambini non può non lavorare al fianco degli insegnanti, delle famiglie, degli operatori socio-sanitari, di chi lavora per l'arresto dei pedocriminali internazionali.

Il disagio infantile nasce da molti mali e la pedofilia e la pedocriminalità hanno numerosi risvolti sull'individuo e sulla società. Solo con un serio, costante ed efficiente lavoro d'equipe si può progettare una prevenzione adeguata ed efficace.

Un'adeguata prevenzione non può prescindere dalla promozione di campagne di informazione tramite pubblicazioni, la scuola, i consultori familiari, i mass media, per rendere genitori e insegnanti consapevoli della realtà in cui vivono i bambini, dei rischi fisici e psichici che possono correre, del tipo di sensibilità, di comprensione della realtà e di reazioni che possono avere i bambini e gli adolescenti in diversi contesti e situazioni.

La sensibilizzazione dei singoli cittadini riguardo un così ramificato problema è essenziale per sradicarlo in profondità. Negli Stati Uniti, i programmi di prevenzione primaria e sensibilizzazione sono diventati molto comuni, specialmente in ambito scolastico e perseguono alcuni obiettivi fondamentali: rendere il bambino consapevole del proprio corpo e del diritto a controllarne l'accesso da parte di

altri; insegnargli che esistono contatti "buoni" e appropriati e contatti "cattivi" e inappropriati; accrescere la consapevolezza che è lecito condividere dei segreti che riguardano il contatto corporeo e che è possibile parlarne con altri; individuare un certo numero di persone da cui si può avere sostegno e amore; riconoscere che ci si può fidare dei propri sentimenti, per cui, quando una situazione sembra strana o fonte di disagio, ciò costituisce un segnale sufficiente per parlarne con qualcuno; apprendere a dire "no: dopo aver imparato a discriminare la situazione potenzialmente pericolosa, il bambino viene istruito a rifiutare la proposta e a chiedere aiuto.

La preparazione degli adulti è molto importante: un'efficace prevenzione dell'abuso sessuale e della violenza nei confronti dei minori risiede nel "formare i formatori", il che significa, in primo luogo, favorire una migliore conoscenza di sé e superare incompetenze e personali imbarazzi, in caso contrario è difficile riuscire a fornire ai ragazzi una corretta e completa informazione sui problemi della sessualità e sugli eventuali abusi. Il lavoro collettivo di genitori, insegnanti, istituzioni e associazioni può dare forza e consistenza ad una visione del mondo "a misura di bambino".

Per combattere, prevenire e contenere la pedofilia e la pedocriminalità, è necessario mettere i bambini nella condizione di apprendere i principi di prevenzione e di sicurezza, senza falsi moralismi o pudori, sia pure con un linguaggio adatto alla loro età e rispettando la gradualità dello sviluppo. Il preoccupante diffondersi della pedocriminalità in rete, ma non solo, necessita altresì di interventi volti a sensibilizzare le forze dell'ordine e chiunque si occupi del problema.

2.7 Gli organismi di Polizia a tutela dei minori

- Le Sezioni Specializzate istituite presso le Squadre mobili delle Questure con l'art 1 del decreto del Ministro dell'Interno 30 ottobre 1998

- L'Ufficio Minori, istituito presso le Divisioni di Polizia Anticrimine delle Questure, con circolare del Capo della Polizia nn.123/AL/130/3134 8 maggio 1996

- Il Servizio Interpol, l'Unità Nazionale Europol e la Divisione S.I.R.E.N.E

- Le strutture specializzate per la repressione della fenomenologia dei delitti sessuali e per la tutela dei minori, legge 269 del 1998

- La Polizia postale e delle Telecomunicazioni legge 269 Il comma art 14 del 1998

2.8 La pornografia minorile in rete ed il ruolo della Polizia Postale

La pedo-pornografia viene definita come ogni rappresentazione, con qualunque mezzo, di un bambino in attività sessuali esplicite, reali o simulate o qualunque rappresentazione degli organi sessuali di un bambino per scopi principalmente sessuali. La pedo-pornografia esiste almeno da quando esiste la fotografia, dunque da prima dell'avvento di Internet.

È difficile stabilire se Internet abbia contribuito ad aumentare la produzione di foto e video pedo-pornografici, oppure semplicemente abbia creato un nuovo canale per la circolazione delle immagini. Internet ha sicuramente contribuito a rendere più facile e più semplice la diffusione di questo tipo d'immagini.

La pedo-pornografia on-line si caratterizza per 5 differenti aspetti: l'abuso sessuale del minore in tutte le sue forme;

La documentazione fotografica, in video o attraverso registrazione audio dell'abuso e della violenza;

La diffusione delle immagini in un enorme circuito telematico;

L'accesso alle immagini dell'abu-

so da parte di molte persone;

La possibilità di scaricare le immagini.

Lo sfruttamento sessuale è preordinato a scopi di lucro. Infatti, il più delle volte il "consumatore" è persona diversa dal "produttore" di immagini e siti a contenuto pedo-pornografico. Il mercato pedo-pornografico produce ogni sorta di prodotto. Il 90% dei piccoli violentati è di razza bianca, o europeo, e in sette casi su dieci si tratta di bambine. Prodotti rivolti a un pubblico di "contemplatori", veicolati con grande efficacia su Internet dove sono stati individuati circa 70mila siti del genere. Più della metà di questi sono confezionati negli Stati Uniti, il 20% in Giappone, il 13% in Europa. La pornografia minorile è un crimine che rientra nello sfruttamento sessuale dei minori a fini commerciali e, più in generale, nell'abuso sessuale commesso a danno dei minori. Secondo i dati della Polizia Postale, dal 1998, anno dell'entrata in vigore della nuova legge contro lo sfruttamento sessuale dei minori (L. 269/98), a marzo del 2002, sono stati monitorati 40 mila siti web, e ci sono state 729 denunce per pedofilia on-line, 73 arresti, 721 perquisizioni e 4081 segnalazioni a polizie straniere. Internet risulta essere il canale maggiormente utilizzato da chi vuole offrire e da chi vuole ricevere materiale pedo-pornografico. Su circa 25 milioni di minori statunitensi che ogni giorno navigano su Internet, 1 su 4 ha visitato almeno una volta un sito pornografico, mentre 1 su 5 ha ricevuto proposte sessuali. Il valore del mercato online della pedofilia è di 5 miliardi di dollari; una foto di bambini ritratti in scene violente può costare dai 30 ai 100 dollari. I siti pedofili denunciati nel mondo tra il 1996 e il 2000 sarebbero circa 29.000 e le immagini diffuse sulla rete 12 milioni. La rete Internet spesso è un luogo di nascita e sviluppo di un fitto scambio - non sempre a scopo di lucro - di immagini pornografiche, che vedono spesso protagonisti i minori.

L'imponente diffusione della rete come mezzo di comunicazione, ha indotto, inoltre, le organizzazioni criminali ad offrire on line una serie di servizi legati allo sfruttamento dei minori (i c.d. siti web a pagamento).

L'Italia è stato uno dei primi Paesi ad adottare una normativa ad hoc (legge 269/98) per contrastare lo sfruttamento sessuale dei minori sotto ogni profilo, compreso quello della pedofilia on line.

Per l'elevato bagaglio tecnico richiesto, le indagini nella rete di Internet sono state affidate - in via esclusiva - al Servizio Polizia Postale e delle Comunicazioni dotandolo di specifici strumenti investigativi volti al contrasto di tali crimini informatici.


La legge affida agli operatori della Polizia Postale e delle Comunicazioni la possibilità di effettuare su Internet "acquisti simulati" di materiale pedo-pornografico e di "navigare" nella rete "sotto copertura".

L'attività di contrasto viene attuata da speciali squadre che svolgono 24 ore su 24 un costante monitoraggio della rete alla ricerca di siti pedo-pornografici e di tutte quelle chat dove un minore possa essere adescato o molestato.

Da quando è entrata in vigore la nuova legge fino al luglio 2006 la Polizia Postale ha sottoposto a provvedimenti restrittivi 167 persone, ha sottoposto ad indagini 3.365 persone, ha effettuato 3.134 perquisizioni, ha segnalato ad organismi investigativi esteri 10.393 casi, ha monitorato 225.113 siti web.

In Italia, secondo la Procura di Roma, sono stati scoperti circa 89mila foto di ragazzini mentre avevano rapporti sessuali con gli arrestati, 128 videofilmati e 5.000 files informatici crittografati, tutti raffiguranti le piccole vittime da immettere sul mercato della pedofilia.

Antonio Fundarò



zioni che ne comportino lo sfruttamento (prestazioni lavorative o sessuali, accattonaggio). Tale assoggettamento assume rilievo ai fini penali solo quando si è realizzato mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità, approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità o mediante la promessa di somme di denaro o altri vantaggi a chi ha autorità o potestà genitoriale sulla persona. Una qualsiasi di queste condotte permette di identificare il reato di riduzione in servitù e, quindi, di applicare la norma sanzionatrice.

L'assoggettamento deve essere continuativo ovvero deve trattarsi di una condotta abituale e non di un singolo episodio. Si tratta inoltre di un reato che è necessariamente "permanente" e ciò comporta delle conseguenze molto importanti dal punto di vista della giurisdizione, infatti, quando la consumazione della condotta - prevista dalla legge come reato - è iniziata all'estero per poi proseguire in Italia, è sicuramente punibile secondo la legge italiana ai sensi dell'art. 6 del codice penale (Reati commessi nel territorio dello Stato).

È importante precisare che con la modifica dell'art. 600 c.p. operata dalla legge 228/03, si è introdotta una novità importante, ovvero la punibilità della condotta di mantenimento in uno stato di soggezione continuativa.

Nella sua formulazione originaria l'art. 600 presupponeva infatti l'iniziale libertà della persona, ridotta successivamente in schiavitù, mentre il testo novellato prende ora in considerazione anche la condizione della persona che sia già in condizione di schiavitù e venga poi trattata e assoggettata da altri con identica responsabilità.

Ora, sulla base di queste definizioni normative, non vi sono più dubbi sulla più grave rilevanza penale di varie fattispecie quali, ad esempio, l'ipotesi del minore costretto dai genitori all'accattonaggio oppure ceduto (per denaro o altri vantaggi) dagli stessi ad altri soggetti a scopo di sfruttamento. Si precisa che anche se questa attività viene esercitata dai genitori si rientra nella definizione di riduzione in schiavitù o in servitù. Rientrano nell'ipotesi sanzionata dalla norma penale anche i casi tipici dell'acquisto di minori, della loro costrizione a mendicare o a delinquere a van-

nuova legge prevede la possibilità di ricorrere alle azioni sotto copertura, utilizzando la figura dell'agente provocatore. Ne discende che queste forme di intervento nel corso delle indagini che erano prima previste per la criminalità organizzata o la mafia, possono ora essere utilizzate anche per questo tipo di reati. È stata estesa infine una particolare tutela della riservatezza delle vittime di questi reati, che possono usufruire di particolari forme di protezione, specialmente quando si tratta di testimoni. Ecco che nell'ambito del processo penale, il dibattimento può svolgersi con particolari modalità atte a garantire la riservatezza e, quindi, la tutela dalle eventuali intimidazioni provenienti dagli ambienti criminali.

La legge prevede inoltre l'istituzione del Fondo per le vittime anti tratta (art. 13) destinato a programmi di assistenza e integrazione sociale in favore delle vittime dei reati previsti dalla stessa, oltre che per le finalità già contemplate dall'art. 18 del T.U. sull'immigrazione (Soggiorno per motivi di protezione sociale). Infatti il fondo istituito e previsto da questo articolo (si veda l'art. 25, dpr 394/99) - largamente utilizzato per le vittime di prostituzione che collaborano con la giustizia e temono vendette - viene ora esteso alle vittime della tratta e dovrebbe essere costituito anche attraverso i proventi dei beni confiscati a seguito della sentenza di condanna.

Sembra che il legislatore non abbia approntato dei mezzi sufficienti per far fronte concretamente alle politiche di solidarietà previste dalla normativa in oggetto, ciò perché il finanziamento del fondo avviene attraverso i canali previsti dall'art. 18 del T.U. (solo 10 miliardi delle vecchie lire), oppure, come si è detto, in modo "virtuale" attraverso la confisca dei beni (i tempi per realizzare la confisca sono lunghissimi e molto spesso i beni sono intestati a persone di comodo). In buona sostanza mentre le finalità che si intendono perseguire aumentano, i soldi rimangono sempre gli stessi. C'è da augurarsi che in seguito ci si renda conto che, se si vorranno veramente sostenere questi progetti di reinserimento (quindi facilitare la denuncia di tali comportamenti) e offrire un'alternativa valida alle persone sfruttate, saranno necessari più soldi, che è corretto considerare come una forma di